

COMUNE DI SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA

**Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento
del Consiglio tributario**

*(art. 18, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 13 in data 18.05.2011

INDICE

Capo I – Istituzione e compiti del Consiglio tributario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Compiti del Consiglio tributario

Capo II – Composizione ed elezione del Consiglio tributario

Articolo 3 – Composizione del Consiglio tributario

Articolo 4 – Requisiti e cause di ineleggibilità

Articolo 5 – Formazione dell'elenco dei candidati

Articolo 6 - Elezione del Consiglio tributario

Articolo 7 – Durata del Consiglio tributario

Articolo 8 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

Capo III – Funzionamento del Consiglio tributario

Articolo 9 – Rappresentanza del Consiglio tributario

Articolo 10 – Attività del Consiglio tributario

Articolo 11 – Obblighi dei consiglieri

Articolo 12 – Locali e mezzi del Consiglio tributario

Articolo 13 – Poteri del Consiglio tributario e rapporti con l'amministrazione

Articolo 14 – Gratuità della carica

Capo IV – Norme finali

Articolo 15 – Entrata in vigore

CAPO I

Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio tributario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il Consiglio Tributario rappresenta organo consultivo dell'amministrazione comunale, chiamato a collaborare e supportare l'amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Compiti del consiglio tributario

1. Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del territorio, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12, del D.L. n. 78/2010;
- b) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- c) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- d) esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;
- e) segnalare dati, fatti ed elementi rilevanti ai fini della determinazione degli imponibili fiscali e contributivi in caso di omissione della dichiarazione;
- f) esaminare le proposte di accertamento inoltrate dall'Agenzia delle entrate;

2. Il Consiglio tributario può inoltre formulare pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte in materia tributaria su richiesta della Giunta Comunale. Esso esprime inoltre parere obbligatorio ma non vincolante in ordine alle proposte di deliberazione inerenti la disciplina dei tributi comunali.

CAPO II

Composizione ed elezione del Consiglio Tributario

Articolo 3 – Composizione del Consiglio tributario

1. Il consiglio tributario è composto da cinque membri, tra cui un Presidente.

Articolo 4 – Requisiti e cause di ineleggibilità

1. Possono essere eletti nel consiglio tributario coloro che non presentano cause ostative alla candidatura alla carica di consigliere comunale previste dall'articolo 58 del d.Lgs. n. 267/2000.

Gli eletti nel Consiglio Tributario devono essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente.

2. Rappresentano cause di ineleggibilità e non possono far parte del Consiglio tributario:

- a) coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;
- b) coloro che sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo;
- c) i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado;
- d) i magistrati in attività di servizio;

Articolo 5 – Formazione dell'elenco dei candidati

1. Al fine di individuare i candidati all'elezione del Consiglio tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'ente e nell'ambito del territorio comunale tramite il servizio affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno trenta giorni.

2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito *curriculum vitae* volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto.

3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, il Comune predispone apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio tributario. L'eventuale esclusione dall'elenco dei candidati, per mancanza di requisiti, di coloro che hanno presentato domanda deve essere comunicata all'interessato in forma scritta entro il termine di giorni trenta dalla presentazione della domanda.

4. L'elenco dei candidati ha una validità di tre anni e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.

Articolo 6 – Elezione del Consiglio tributario

1. I componenti del Consiglio tributario vengono eletti dal Consiglio comunale secondo criteri che rispettino la competenza dei componenti e la rappresentatività del territorio, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 5.

2. Il voto per l'elezione dei consiglieri tributari è segreto. Ogni consigliere può esprimere una preferenza. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. Non sono previsti supplenti.

3. Il Consiglio Tributario dura in carica tre anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità.

4. I consiglieri eletti devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della delibera ovvero della partecipazione di nomina. L'accettazione è tacitase l'eletto non fa pervenire atto scritto di rinuncia.

5. I consiglieri, una volta accettata la nomina, sono legati all'ente da un rapporto di mandato.

6. Alla prima seduta, che è convocata dal Sindaco con funzioni di Presidente entro trenta giorni dall'elezione, il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente.

Articolo 7 – Durata del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario resta in carica tre anni dalla data di nomina. I consiglieri possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.

2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere, il Consiglio comunale, nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti scadono contemporaneamente a quelli in carica.

3. Il Consiglio comunale provvede, entro il termine di scadenza del mandato, all'elezione del nuovo organo. Il consiglio tributario, per il principio della continuità amministrativa, assolve le sue funzioni fino all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo consiglio tributario e, comunque, per un periodo massimo di 45 giorni dalla data di scadenza del mandato.

Articolo 8 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

1. Il consigliere tributario cessa dalla carica per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 150 giorni. Il presidente ne dà comunicazione all'ente entro cinque giorni da momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento.

2. Il consigliere tributario viene revocato dall'incarico per grave inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni nonché per violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, il Presidente del consiglio tributario o il Sindaco contesterà i fatti al consigliere tributario, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni.

3. Il consigliere decade dall'incarico:

- per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del consiglio;
- per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

4. La cessazione e la decadenza dalla carica vengono dichiarate dal consiglio comunale che, nella stessa seduta o nella prima seduta utile successiva, provvederà alla sostituzione. Nel caso di

dimissioni volontarie il consigliere resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.

5. La revoca viene disposta con deliberazione del consiglio comunale da notificare all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

CAPO III

Funzionamento del Consiglio tributario

Articolo 9 – Rappresentanza del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il comune ed il consiglio medesimo.

Articolo 10 – Attività del Consiglio tributario

1. L'attività del Consiglio tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

2. La convocazione del consiglio è disposta dal presidente, anche su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale ovvero del responsabile del servizio tributi, senza l'osservanza di particolari formalità.

3. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di assenza del presidente, le sue funzioni saranno assunte dal consigliere più anziano di età.

4. Alle sedute del Consiglio tributario assiste anche un segretario, nominato dal Presidente e scelto anche tra i dipendenti comunali. In sua assenza il Presidente può allo scopo designare un componente. Possono inoltre assistere, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato ed il responsabile del servizio tributi.

Articolo 11 – Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri tributari sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.

2. È fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 2°, coloro che hanno rapporti di debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione.

Articolo 12 – Locali e mezzi del consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario ha sede presso gli uffici del Comune, in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.

2. Ai componenti del Consiglio tributario viene assegnata apposita casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 13 – Poteri del Consiglio tributario e rapporti con l'amministrazione.

1. Tutte le decisioni assunte dal Consiglio tributario in attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2, comma 1, vengono tempestivamente trasmesse al Comune, il quale è tenuto a darvi seguito nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. A tal fine il Comune informa il Presidente del Consiglio tributario sullo stato di attuazione delle decisioni assunte nonché su tutto quanto rientra nelle funzioni attribuite al consiglio medesimo.
2. Nel caso in cui il Comune non intenda conformarsi alle decisioni del Consiglio tributario deve darne adeguata motivazione. Le proposte formulate dal Consiglio tributario che comportano impegni di spesa o necessitano di misure organizzative sono attuate dai competenti organi comunali nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica.
3. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali. A tal fine i referenti sono:
 - a) per il Consiglio Comunale, il Presidente;
 - b) per la Giunta comunale, il Sindaco o l'assessore con delega ai tributi;
 - c) per gli uffici comunali, il responsabile/dirigente del servizio tributi.
4. Il Consiglio tributario, nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a) può accedere agli atti e documenti del Comune tramite richiesta anche verbale al segretario o ai responsabili. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
 - b) riceve la convocazione del Consiglio con l'elenco dei punti all'ordine del giorno;
 - c) partecipa, quando invitato, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle commissioni consiliari, a richiesta dei rispettivi presidenti;
 - d) può convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei servizi;

Articolo 14 – Gratuità della carica

1. La carica di consigliere tributario è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.
2. La Giunta Comunale è autorizzata a prevedere l'onerosità della carica, prevedendo la copertura finanziaria integrale del compenso da attribuire ai componenti.

CAPO IV Norme finali

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, dello Statuto, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.